



appt. 35
Sent. n° 336
21

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Regolamento n° 322

*In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III*

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia*

*La Commissione d'Istruzione dell'Alta
Corte di Giustizia, in Camera di Consiglio,
composta degli Onorevoli Senatori*

Morone Paolo Presidente

Circolo Giovanni

Bacelli Alfredo

Crispo Boncada Francesco

*Mazzucolo Enrico, Membri ordinari
ha pronunciato la seguente*

Sentenza

nel procedimento penale a carico di

*1.° Givori Conti Principe Piero fu Gino e fu
Paola Fabbri, nato a Firenze il 3 giugno
1865, Senatore del Regno,*

*2.° Antonelli Isolina fu Davide e fu
Liaschi Emma, nata a Castelnuovo
Val di Cecina il 21 ottobre 1894,*

*3.° Montanari Antonio di Corrado e di Trota
Laricide, nato a Livorno il 9 settembre 1908.*

studente, residente a Livorno,
H. Maffi Alcardo di Ademaro e di
Molerudi Ada, nato a Pescia il 12
giugno 1910 e residente a Livorno, impiegato.

Imputati

il 1.º del delitto di cui all'articolo 319 m. 1 cap.
e 342 del Codice penale, con l'aggravante della
continuazione (art. 81 Codice penale) per essersi
congiunto carnalmente con Biagini Franca
fu Ermete, nata il 13 aprile 1919, minore
degli anni 14, in Castelmuro Val di Cecina
con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, compiute in epoca imprecisata,
che va dal secondo semestre 1931 al 1933.

la 2.ª del reato stesso ai sensi degli articoli
110, 319 e 342 Codice penale per avere concorso
nel reato come sopra ascritto al Senatore
Ginori Conti.

il 3.º di truffa continuata a sensi degli
articoli 640 e 81 del Codice penale in danno
di essa Biagini Franca per avere indotta
questa con raggiri, promettendo che l'avrebbe
sposata, a consegnargli prima lire 10.000 e
poi altre lire 20.000.

il 4.º, poi, di concorso nel delitto ascritto al
3.º (articoli 640, 640 e 61 Codice penale).

Reati avvenuti in Castelmuro Val di Cecina
quello ascritto al 1.º e alla 2.ª, parte a Livorno
e parte a Parigi, quelli ascritti a Montanari
e a Maffi.

Visti gli atti del procedimento predetto,
Medita la relazione del Commissario
delegato onorevole Senatore Conte Alfredo
Baccelli,

La Commissione rileva

/.

Fatto

Con missiva di S. E. il Procuratore Generale del Re presso la Corte d'Appello di Firenze in data 3 gennaio 1935 erano inviati a S. E. il Presidente del Senato per il tramite di S. E. il Ministro della Giustizia, al fine dell'ulteriore corso, gli atti processuali a carico del Principe Senatore Ginori Conti Piero, Antonelli Isolina, Montanari Antonio e Maffi Alcardo. S. E. il Presidente del Senato li trasmetteva alla Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia.

Il procedimento faceva origine da una denuncia fatta il 10 settembre 1934 alla Questura di Genova da Biagini Francessina, la quale affermava che il Principe Senatore Ginori Conti aveva fatto invitare per mezzo di un impiegato la Biagini stessa, che contava allora 12 anni, a recarsi da lui, e, dopo averla condotta con pretesti in camera da letto, si era congiunto carnalmente con lei. La Biagini aveva raccontato il fatto alla madre, ma questa le suggerì di non dire nulla dell'accaduto per timore di licenziamento. Più tardi la Biagini aveva conosciuto un certo Antonio Montanari, che l'aveva consigliata a farsi pagare lire 60.000 dal Principe; e dopo si sarebbero recati in Francia e sposati. Allora il Principe aveva dato lire 10.000 alla Biagini, invitandola a rivolgersi per il resto all'avv. Serragli, presso il quale ella si era recata senza nulla concludere. Ma infine l'avv. Serragli aveva storsato lire 20.000 al Maffi, amico del Montanari, che con lei

si era recato da lui; ed aveva anche conseg-
gnati i passaporti per lei e la madre
affinchè potessero recarsi a Parigi. Lei si
era recata ella, senza la madre. Ma dopo
un certo tempo il Montanari le aveva
scritto una lettera nella quale le dichiara-
va che non poteva illuderla ulteriormente
e partiva. Senza danaro - che le 30.000 li-
re se l'era prese il Montanari - si rivolse
al Console, che provvide al rimpatrio, e se
ne tornò a Genova presso lo Zio.

Ma il 22 settembre dello stesso anno, con
lettera raccomandata al Procuratore del Re
di Genova, la Biagini stessa dichiarava
che la denuncia era assolutamente falsa in
fatto: era derivata da uno stato di eccita-
zione nervosa in seguito a disinganni patiti,
per essere stata raggirata dal Montanari, e
anche dalla speranza di rimettervi, così,
in buona posizione. Ma non v'era nulla
di vero, e si doveva ritenere la denuncia stessa
di nessun effetto. Le cose medesime di-
chiara con altra raccomandata al Guardasigilli
di Genova.

La Commissione d'Istruzione dell'Alta
Corte di Giustizia trasmetterà gli atti al
Pubblico Ministero presso l'Alta Corte, che
richiederà fossero sentiti la parte lesa
Biagini Franchina, i testimoni Morenzana
breve della R. Questura di Genova, Serragli
Uro. Pier Traverso, di Firenze, Delle Piane
Domenico, Zio della Biagini, e sentiti a
chiarimento i denunciati.

Recatosi S. E. il Senatore Mazzucolo,
quale Commissario della Commissione di
Istruzione dell'Alta Corte, in Pisa, sentiva,

153

infatti, alla presenza del rappresentante il Mini-
stro Pubblico, S. E. Giaguino, la Biagini,
la quale dichiarava, innanzi tutto, che la
madre non aveva mai consentito né facilita-
to le relazioni che ella aveva detto di avere
avute col Principe Senatore Piero Ginori
Conti. Aveva nella denuncia del 10 settembre
parlato di un concerto delittuoso della madre,
perchè aveva erroneamente supposto che la
madre stessa avesse conosciuto lo scopo del
Principe nell'invitarla; ma, al contrario,
da ulteriori chiarimenti, risultò che la madre
credeva si trattasse di un servizio qualunque
richiesto dal Principe, e appunto perciò non si
oppose a che vi andasse. Né era vero che
ella avesse raccontato alla madre ciò che
allora aveva affermato fosse avvenuto.
Confermava, inoltre, di aver dato il danaro
al Montanari, che aveva promesso di spiarla.

Sentita, poi, a richiesta del Pubblico
Ministero, la madre Antonelli Isolima,
questa dichiarava che da Genova, dove
aveva dimorato a lungo con gli zii, aveva
fatto venire la figlia a Cartumaro Val di
Cecina, perchè la cozzata non intendeva
più sostenere le spese del mantenimento.
Dopo essere formata presso di lei, la figlia
era stata un paio di volte dal Principe
con lui stessa, per chiedere sussidi che
egli aveva concessi, come a tutti i suoi
dipendenti. Escludeva assolutamente
che il Principe l'avesse mai sollecitata di
mandare sua figlia da lui. Non ricordava
se la figlia le avesse detto che il Principe
l'avesse mandata a chiamare. Sapeva
soltanto che la figlia andava giornalmente

6
a lavorare di bianco in un villino attiguo
alla abitazione di lui. Escludeva che la
figlia le avesse narrato ciò che nella de-
nuncia questa aveva affermato essere
avvenuto col Principe, e che le avesse detto
di stare zitta. Escludeva che il Principe le
avesse dato lire 30.000. Le lire 30.000 a sua
figlia era stata lei a darle, parte direttamente,
parte per mezzo dell'avv. Serragli. Una parte
di queste aveva dovuto farsi prestare dal capo
fabbrica. I sussidi al Principe li chiedeva
per la malattia del marito, poi deceduto,
e per godere delle sue elargizioni generose.

Sentita di nuovo in seguito a tali dichia-
razioni, la Biagini dichiarava che ella aveva
consegnato al Montanari lire 10.000 a
Livorno e lire 20.000 a Parigi e che le lire
30.000 le aveva ricevute dalla madre, lire
10.000 prima e lire 20.000 dopo. Di queste,
parte la madre le aveva e parte aveva
preso a prestito dal capo fabbrica.

L'avv. Serragli era stato interrogato il 29
novembre 1884 a Firenze dal Procuratore
Generale del Re prima della trasmissione
degli atti al Senato, e aveva dichiarato
che aveva ricevuto incarico dalla madre
della Biagini di consegnare al fidanzato
di lei Montanari lire 30.000 per il matri-
monio. Che queste aveva consegnato senza
fattare a garanzia, perchè anticipate dalla
madre esercente la patria potestà; che la
madre aveva fatto le pratiche per ottenere
il passaporto. La ragazza, anche prima
di andare in Francia, aveva fatta la vita
un poco allegra a Livorno; perciò la madre
desiderava si sposasse col Montanari.

avere scritto dire che i danari ricevuti erano stati spesi insieme dal Montanari e dalla ragazza a Parigi. Confermava ora dato la somma proprio a nome della madre, che gli aveva rilasciato analoga procura, soggiungendo: "Può darsi che il danaro sia stato somministrato dal Principe Ginori Conti alla madre della ragazza stessa, ma dal Principe io non ebbi alcun incarico diretto".

Comunicati tali atti istruttori al rappresentante il Ministero Pubblico, questi, senza ulteriore corso d'istruzione, definitivamente chiedeva:

« che la Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia dichiarasse di non doversi procedere a carico di Antonelli Solina, perchè il fatto addebitato non sussiste; ed a carico dello On. Senatore Principe Piero Ginori Conti, per il reato ad esso ascritto, per mancanza di querela.

Che siano rimessi gli atti processuali all'Autorità giudiziaria competente per il procedimento penale nei confronti di Montanari e Maffi per il delitto di cui in rubrica. »

Dopo di ciò, il difensore di fiducia dell'On. Senatore Ginori Conti (Avv. Ungaro), presa visione degli atti, presentava alla Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte una memoria, nella quale sostanzialmente sosteneva che il procedimento avrebbe dovuto senz'altro essere archiviato; che, in ogni modo, il Principe Senatore Ginori Conti avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto addebitato.

8
e non già per difetto di querela.

Comunicata la memoria al rappresentante del Ministero Pubblico, questi con altro foglio di deduzioni concluderà insistendo nelle precedenti richieste.

Diritto

Occorre, innanzi tutto, esaminare l'eccezione di carattere pregiudiziale opposta dalla difesa del Principe Senatore Ginori Conti, quella cioè con la quale si sostiene che il procedimento doveva essere archiviato e non inoltrato alla Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia.

Ma questa eccezione è infondata. Si fatti, l'art. 3 del Regolamento giudiziario del Senato del Regno dispone che «l'Autorità giudiziaria cui pervenga notizia di un reato attribuito ad un Senatore deve darne immediata comunicazione e trasmettere gli atti relativi al Presidente del Senato e contemporaneamente darne avviso al Ministro per la Giustizia». Quando si tratta di un Senatore, dunque, l'Autorità giudiziaria requirente non può archiviare la pratica, ma deve sempre darne notizia e fare trasmissione degli atti al Presidente del Senato, che alla sua volta deve comunicarli alla Commissione di Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia. Nè vale opporre che in tal modo il Senatore si trova in condizioni peggiori di quelle di qualsiasi cittadino, perchè, mentre per questo può aver luogo l'archiviazione a giudizio dell'Autorità giudiziaria requirente, la cosa medesima non può avvenire pel

Paolo Monore

Ambr. Alt.

Senatore. Infatti, nulla vieta che l'archivia-
 zione sia chiesta dal rappresentante il
 Pubblico Ministero innanzi alla Commissione
 d'Istruzione dell'Alta Corte. Sola differenza è
 che qui non basta più la volontà della
 autorità requirente perchè si faccia luogo
 all'archiviazione, bensì occorre che questa
 provi il consenso della Commissione di
 Istruzione dell'Alta Corte. Ciò non è a dan-
 no, bensì a vantaggio del Senatore, che per
 altre ragioni di convenienza politica non
 deve mai essere disatteso, per nessuna
 ragione e in nessun caso, dal Foro speciale
 che gli appartiene. È vero che il provvedimento
 dell'archiviazione è di natura sua pregiu-
 diciale ed appartiene perciò di regola alla
 autorità requirente e non alla giudicante
 e neppure alla istruente, perchè equivoale
 al non dischiudere l'adito al giudizio.
 Ma è anche vero che qui siamo in ar-
 gomento di procedura speciale e non sono
 perciò rigidamente applicabili le norme
 della procedura ordinaria; e poichè la com-
 petenza dell'autorità giudiziaria requirente
 ordinaria per l'archiviazione di un proce-
 dimento a carico di un Senatore è da
 escludersi e d'altra parte non può toglersi
 al Senatore il beneficio dell'archiviazione,
 che appartiene a tutti i cittadini, altra
 soluzione non vi è fuori di quella che
 l'archiviazione sia chiesta dal rappresen-
 tante il Ministero Pubblico presso l'Alta
 Corte alla Commissione d'Istruzione e che
 da questa sia consentita.

Ma tale disamina nella specie presente
 avrebbe potuto essere del tutto omessa,

perchè qui ci troviamo di fronte ad una
procedura già iniziata e in parte svolta;
e in questo caso non si può mai parlare
di arbitrarietà, la quale, come si è già
detto, non può avvenire che ad limen,
cioè sempre soltanto quando il procedi-
mento non sia ancora iniziato, poichè
altro non è che appunto la negativa di
ogni inizio di procedimento.

Eliminata così l'eccezione pregiudiziale,
la Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte
di Giustizia conviene del tutto nella tesi
sapientemente espressa dal rappresentante
il Pubblico Ministero, sulla quale non
erebbe necessario dilungarsi, appunto perchè
la segue e trovasi già ampiamente
svolta nella requisitoria.

Basterà rammentare come il legislatore
richieda la querela di parte per procedure
nel caso in parola, e la richieda per evie-
razioni di convenienza morale, che non
volle sottrarre alla facoltà della parte lesa;
e nella specie querela non vi fu e, se
vi fu denuncia, questa fu poco
dopo dichiarata falsa in fatto e senza
effetto dalla denunciante stessa. Il
fatto imputabile sarebbe divenuto di
azione pubblica per connessione, soltanto
nel caso che si fosse provato il concorso
delittuoso della madre Antonelli. Ma a
provare questo non si riscontrano veri
elementi. La figlia nella prima denuncia
atombrò il sospetto, perchè fondato su
cronee supposizioni; e poi, nella ripre-
tazione successiva, escluse nel modo
più categorico che la madre avesse concorso

Paolo Morone

Amiballini

al fatto. Nè, in verità, sarebbe stato conu-
pibile l'invito per mezzo di un impiegato, quan-
do vi fosse stata la connivenza materna.
Nessuni sospetti potevano sorgere nella madre
sua per l'avanzata età del Principe, sia
per l'immatura età e la mancanza di
spiccate qualità seducenti della figlia.
E tutte le stesse circostanze messe in rilievo
dalla denuncia della Biagini, del resto
poi ritratte e dichiarate false in fatto,
sono equivocate, non univoche. Perché
l'aver permesso la madre che la figlia
accogliesse l'invito di recarsi dal Principe
non importava che di quell'invito cono-
scesse la ragione, mentre poteva esservi
motivo di sussidio o di assunzione
al lavoro; nè l'aver dopo raccomandato
il silenzio importava connivenza,
mentre la prudenza poteva essere con-
sigliata dal timore di scandalo, rap-
presagie, licenziamento.

Esclusa con la cooperazione della madre
Antonelli nel supporto fatto delittuoso,
occorrerebbe l'esistenza della querela
per procedere oltre nelle indagini a
carico del Principe Senatori Ginori Conti.
Ma la querela manca; anzi v'è la smon-
tata di quella stessa denuncia, che serve
di base al procedimento d'ufficio contro
la Antonelli; sì che nulla più rima-
ne che possa mettere in movimento
una qualsiasi istruttoria, sia pure
ai fini della esclusione del fatto, richie-
sta dalla difesa del Principe Senatori
Ginori Conti.

Levato alle imputazioni al Montanari

e al Maffi, non v'è ragione di sottrarre
questo al giudizio della competente Autorità
giudiziaria.

Per questi motivi

La Commissione d'Ispezione dell'Alta
Corte di Giustizia, in conformità delle conclu-
sioni del Ministero Pubblico,

Visti gli articoli 17, 35, 56 del Regolamento
giudiziario del Senato, 319, 331 e 342 del codice
penale, 378 del codice di procedura penale,
dichiara

quanto alla imputazione a carico di Antonelli
Isolina, perseguibile d'ufficio, di non doversi
procedere, perchè dall'istruttoria eseguita il fatto
addebitato risulta non sussistere, e
quanto all'imputazione a carico del Principe
Senatore Piero Ginori Conti, perseguibile
soltanto a quella di parte, dichiara non
doversi procedere per mancanza di querela.

Rimette gli atti processuali all'Autorità
giudiziaria competente per il procedimento
penale nei confronti di Montanari Antonio
e Maffei Aleardo per il delitto di cui in
rubrica.

Con deciso in Roma, nelle sedi del Senato
del Regno, addì 13 aprile 1933 giorno XXX.

Il Presidente

Paolo Morrone

Il Cancelliere

Amintore Alberti